DISPOSIZIONI URGENTI SULLA CRISI IN UCRAINA

Art. 1

Partecipazione di personale militare al potenziamento di dispositivi della NATO

E' autorizzata, fino al 30 settembre 2022, la partecipazione di personale militare alle iniziative della NATO per l'impiego della forza ad elevata prontezza, denominata Very High Readiness Joint Task Force (VJTF). E' autorizzata, per l'anno 2022, la prosecuzione della partecipazione di personale militare al potenziamento dei seguenti dispositivi della NATO:

a) dispositivo per la sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza;

b) dispositivo per la sorveglianza navale nell'area sud dell'Alleanza;

c) presenza in Lettonia (Enhanced Forward Presence);

d) Air Policing per la sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza. Si applicano le disposizioni di cui ai capi III, IV e V della legge 21 luglio 2016, n. 145. Per le finalita' di cui al comma 1, e' autorizzata la spesa di euro 86.129.645 per l'anno 2022. Per le finalita' di cui al comma 2, e' autorizzata la spesa di euro 67.451.608 per l'anno 2022 e di euro 21.000.000 per l'anno 2023.

Versione in vigore dal 25 febbraio 2022, non più in vigore dal 9 novembre 2022 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina
Estremi	Decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio 2022

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-sulla-crisi-in-ucraina/art-1-partecipazione-di-personale-militare-al-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

potenziamento-di-dispositivi/versione/0